

.././....

Documento unico formato
da n. ... pagine

SPETT. LE
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA
VIA BANCHI DI SOPRA N. 72
53100 SIENA

Condizioni che regolano il finanziamento concesso dalla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata anche Fi.Se.S. S.p.a., con sede legale a Siena, in Via Banchi di Sopra n. 72, Codice Fiscale e Partita Iva 00720100528, Codice ABI n. 194266 alla Società (da ora in poi denominata semplicemente Società) con sede legale a in Via n....., Codice Fiscale e Partita Iva a seguito di delibera dell'Organo Competente / Consiglio di Amministrazione n..... del comunicata con lettera del prot....., che la parte mutuataria dichiara di ben conoscere e di approvare in ogni sua parte:

PREMESSO CHE

- a) la Società ha presentato alla Fi.Se.S. Spa domanda per ottenere un finanziamento nella forma di concessione di prestito partecipativo per il potenziamento dei mezzi propri della società secondo il programma espressamente approvato da Fi.Se.S. Spa;
 - b) la Società si rende edotta del meccanismo del prestito partecipativo nel quale, ferma restando la responsabilità della Società stessa nei confronti dell'Istituto finanziatore per la restituzione del capitale, del pagamento di interessi e spese, i soci sottoscrittori si obbligano a reintegrare annualmente la Società finanziata, di volta in volta, delle quote di capitale dalla stessa rimborsate a Fi.Se.S. e ciò mediante apporti fino a concorrenza dell'importo capitale del finanziamento originario;
 - c) la Società è costituita in forma di società avente un capitale sociale *deliberato e sottoscritto* di Euro = (Euro/....) *secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria* del e versato alla data odierna per Euro (Euro...../....) con il rimanente importo di Euro che sarà gradualmente apportato dagli attuali Soci,, mediante l'accantonamento annuale di parte dell'utile d'esercizio e, nel caso questo si presenti insufficiente, con l'impegno da parte degli Stessi Soci ad effettuare apporti pro-quota per la differenza entro e non oltre la data di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza;
 - d) in data l'Assemblea Ordinaria della società ha riservato alla Fi.Se.S. Spa la nomina di un suo rappresentante quale Sindaco Revisore Effettivo nel Collegio Sindacale attribuendo allo stesso un compenso quantificato almeno sulla base delle tariffe minime professionali vigenti ed i Soci si sono impegnati a garantirne la presenza nel Collegio Sindacale per tutta la durata dell'operazione obbligandosi altresì a garantire al Sindaco Revisore di nomina Fi.Se.S. per tutta la durata del mandato il suddetto compenso;
 - e) a garanzia del finanziamento, (*oltre una fidejussione solidale da rilasciare da parte dei Soci se prevista*) gli Stessi si sono dichiarati disposti a sottoscrivere un autonomo atto d'obbligo nei termini e modalità concordati e di cui alla sopracitata comunicazione di delibera;
 - f) sulla base di quanto sopra esposto, la Fi.Se.S. Spa ha deliberato la concessione di un finanziamento, nella forma del prestito partecipativo, dell'importo massimo di Euro (Euro...../....) con la garanzia sopra menzionata ed alle condizioni specificate nel presente contratto.
- La compagine sociale risulta pertanto così composta:

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene quanto segue:

Art. 1). Oggetto, finalizzazione del finanziamento, clausola risolutiva espressa.

Fi.Se.S. Spa concede alle condizioni che seguono alla Società..... un prestito partecipativo, dell'importo massimo di Euro (Euro...../....), qualificato come finalizzato e che dovrà pertanto essere utilizzato esclusivamente per lo scopo dichiarato del potenziamento dei mezzi propri della società come da programma aziendale presentato a Fi.Se.S. S.p.a. e da questa approvato in vista della concessione del finanziamento di cui al presente contratto.

Qualunque modifica del programma di cui al punto a) della suesposta premessa non espressamente approvata per iscritto da Fi.Se.S. Spa, darà a quest'ultima la facoltà di ritenere risolto il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in favore di Fi.Se.S. S.p.a.) con la conseguenza che, su semplice richiesta scritta della Fi.Se.S. Spa stessa, la Società sarà tenuta ad effettuare l'integrale rimborso del capitale mutuato effettivamente erogato e residuo alla data dell'inadempimento insieme con i corrispettivi maturati fino alla stessa data e con gli interessi moratori calcolati nella misura di cui al successivo articolo 7 comma II°, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2). Erogazione del finanziamento e spese di istruttoria.

L'importo del finanziamento è erogato tramite accredito a mezzo bonifico bancario sul c/c identificato dal Codice Iban, intrattenuto presso Banca, Filiale di ed intestato a con valuta dedotte le spese di istruttoria pari a Euro (Euro/....) e pertanto per un netto ricavo di Euro (Euro/....).

Art. 3). Condizioni per l'erogazione.

Fermo quanto previsto al successivo articolo 8 con riferimento al caso di insolvenza o mancata prestazione delle garanzie promesse o diminuzione per fatto proprio delle garanzie prestate, l'erogazione stessa è subordinata alla condizione che non siano emerse o sopravvenute circostanze tali anche di carattere temporaneo che abbiamo reso, a giudizio di Fi.Se.S. S.p.a., meno solvibile la Società.

Fi.Se.S. Spa darà inoltre esecuzione all'accreditamento del finanziamento soltanto dopo che avrà ricevuto dalla Società l'originale sia delle dovute garanzie fidejussorie sia dell'atto d'obbligo dei Soci a reintegrare immediatamente il capitale della Società di cui alla lettera c) della premessa e ciò a mezzo accantonamento annuale di parte dell'utile di esercizio e, nel caso in cui lo stesso si presentasse insufficiente, con versamento almeno annuale delle somme pagate per rimborso rateale del capitale mutuato da effettuarsi entro e non oltre la data di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza.

La documentazione relativa ad ogni operazione di accantonamento e/o di versamento dovrà essere consegnata in copia alla Finanziaria da parte della Società.

L'atto d'obbligo dovrà inoltre prevedere l'accettazione da parte dei soci delle obbligazioni assunte dalla Società con il presente contratto.

Art. 4). Durata.

Il finanziamento avrà una durata comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di n. ... semestri / trimestri scadente il con decorrenza dalla data di accreditamento di cui al precedente articolo 2).

La somma erogata sarà restituita in n. rate trimestrali /semestrali comprensive di quote di capitale e di interessi scadenti il di ogni anno fino al .././20.....

Art. 5). Tassi applicati e indicizzazione.

Fi.Se.S. S.p.a. concede alla mutuataria il finanziamento di cui all'articolo 1 al tasso di interesse nominale annuo pari al tasso di riferimento Euribor a 6 mesi medio div. 360 relativo al mese precedente l'erogazione - che in ogni caso le parti convengono non possa assumere un valore inferiore a zero - maggiorato di uno spread pari allo% (..... virgola per cento), attualmente pari allo%.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, oggetto di intervento del CICR con deliberazione del 04/03/03 e della Banca d'Italia con provvedimento del 25/07/03, si dà atto che l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ed il Tasso Effettivo Globale (TEG) della presente operazione di finanziamento sono pari al%.

Il tasso di interesse nominale annuo sarà indicizzato semestralmente / trimestralmente una volta in ammortamento in base allo stesso tasso di riferimento relativo ai mesi di dicembre e di giugno precedenti il semestre oggetto di indicizzazione / ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre precedenti il trimestre oggetto di indicizzazione maggiorato di uno spread pari al% (.... virgola per cento).

Art. 6). Estinzione anticipata.

Le parti prevedono espressamente che la Società finanziata possa recedere unilateralmente dal contratto, previa apposita richiesta per iscritto, estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento del residuo debito capitale dovuto alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. oltre agli interessi maturati al tasso contrattuale.

Art. 7). Obbligazioni della parte mutuataria e limitazione di responsabilità di Fi.Se.S. Spa.

La Società finanziata si impegna a mantenere la propria sede operativa nell'ambito territoriale di competenza di Fi.Se.S. S.p.a. costituito dai seguenti Comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole D'Elsa, Castellina In Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione D'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle Di Val D'Elsa, Gaiole In Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni D'arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda In Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni D'Asso, San Quirico D'Orcia, Siena, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita Di Siena, Trequanda e Barberino Val d'Elsa come previsto dal Regolamento Operativo in vigore che la parte mutuataria e, per quanto possa riguardarli, i garanti dichiarano di ben conoscere.

Il mancato rispetto di tale previsione deve essere inteso come clausola risolutiva espressa del presente contratto;

La Società finanziata si impegna a versare alla Fi.Se.S. Spa la commissione istruttoria di cui alla domanda di finanziamento ed a rimborsare immediatamente tutte le spese del finanziamento e comunque connesse o dipendenti, ivi comprese quelle relative alla documentazione od a perizie e indagini tecniche o legali.

La Società finanziata si impegna inoltre a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta scritta della Fi.Se.S. Spa, tutte le imposte e tutti gli eventuali futuri oneri fiscali o inasprimenti di quelli attuali che colpissero il capitale o i relativi interessi o accessori o che comunque gravassero la Fi.Se.S. Spa, sia pure indirettamente, in dipendenza del finanziamento, nonché a rimborsare tutti gli oneri fiscali e/o tributari inerenti alla registrazione del presente atto, in caso d'uso, oltre alle spese postali o bancarie eventualmente necessarie.

Art. 8). Clausola risolutiva, interessi di mora e risoluzione contrattuale.

Le parti convengono espressamente che i versamenti delle rate di ammortamento del capitale e dei pagamenti dei corrispettivi del prestito e comunque di ogni corrispettivo dovuto in base al presente contratto debbano avvenire non oltre le date previste al precedente articolo 4: in caso di inadempimento nei termini previsti, la Finanziaria Senese di Sviluppo Spa avrà facoltà di ritenere risolto il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in

favore di Fi.Se.S. Spa) con la conseguenza che, su semplice richiesta scritta della Fi.Se.S. Spa stessa, la Società sarà tenuta ad effettuare l'integrale rimborso del capitale mutuato effettivamente erogato e residuo alla data dell'inadempienza insieme con i corrispettivi maturati fino alla stessa data e con gli interessi moratori calcolati, nella misura di cui al capoverso successivo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Sono a carico della Società mutuataria le spese di sollecito per ciascuna rata non pagata alla scadenza che sono concordemente quantificate in Euro 30,00 per ogni lettera di sollecito inviata da Fi.Se.S..

In ogni caso, il ritardo nei pagamenti di capitale e/o dei corrispettivi di cui ai precedenti artt. 4 e 7 del presente contratto comporterà l'applicazione di interessi moratori calcolati al minore tra il tasso Euribor a sei mesi medio relativo al mese precedente l'insolvenza maggiorato di 5 punti ed il tasso soglia antiusura, distinto secondo le specifiche operazioni e con la validità temporale di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= *rilevazione trimestrale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia*] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali."

Tali interessi, sia per il caso di risoluzione del contratto che per il caso di perdurante efficacia del contratto e di loro applicazione dovuta a ritardo nei pagamenti, decorreranno immediatamente e di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine. Gli interessi di mora previsti dal presente contratto non sono soggetti a capitalizzazione periodica.

La mancata reintegrazione del capitale da parte dei soci, ovvero la mancata trasmissione alla Fi.Se.S. Spa della documentazione relativa all'avvenuta reintegrazione nei modi e nei termini sopra indicati all'art. 3 darà facoltà alla Finanziaria Senese di Sviluppo Spa di ritenere risolto il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in favore di Fi.Se.S. Spa), con gli effetti di cui al presente articolo, comma 1, e, in particolare, la Società sarà tenuta ad effettuare l'integrale rimborso del capitale mutuato effettivamente erogato e residuo alla data dell'inadempienza insieme con i corrispettivi maturati fino alla stessa data e con gli interessi moratori calcolati, nella misura di cui al presente articolo, comma 2, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. avrà diritto di ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre che nelle ipotesi precedentemente previste, anche e specificatamente nel caso in cui:

- 1) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. non risultino veritiere;
- 2) la Società finanziata non provveda puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, tributi e contributi di qualsiasi genere da essa dovuti a norma delle vigenti Leggi o di ogni somma dovuta alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. in base al presente contratto ovvero in dipendenza di altri rapporti contrattuali. Il pagamento tardivo di quanto dovuto alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., anche se da questa accettato, non preclude alla stessa la possibilità di avvalersi della presente clausola risolutiva;
- 3) la Società finanziata ed i garanti subiscano protesti, decreti ingiuntivi, o subiscano qualsiasi atto che diminuisca o pregiudichi la loro consistenza sociale, o venga proposta nei loro confronti istanza di fallimento, anche nel caso in cui il fallimento non sia dichiarato, siano assoggettati a concordato preventivo, a procedura di ristrutturazione dei debiti o comunque ad ogni e qualsiasi procedura in beneficio dei propri creditori, ed inoltre nel caso di transazione effettuata con più dei suoi creditori, e in quello di assoggettamento ad ogni e qualsiasi procedura giudiziale, stragiudiziale, normativa o amministrativa, capace di incidere sul loro assetto sociale;
- 4) la Società finanziata eserciti la propria attività (ovvero una o più delle proprie attività) in qualità di affittuaria di azienda o di ramo di azienda ed il contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda si risolva, sia dichiarato nullo o annullato o rescisso, ovvero cessi di avere efficacia per qualsiasi ragione o causa.
- 5) la Società finanziata eserciti la propria attività (ovvero una o più delle proprie attività) presso locali immobiliari condotti in locazione ed il contratto di locazione commerciale si risolva, sia dichiarato nullo o annullato o rescisso, ovvero cessi di avere efficacia per qualsiasi ragione o causa, salvo che la relativa attività continui ad essere esercitata senza alcuna soluzione di continuità in diverso ed idoneo immobile;
- 6) la garanzia sia risolta, inefficace e/o comunque invalida.

Parimenti Fi.Se.S. S.p.a. avrà la facoltà di risolvere il presente contratto - per clausola espressa ex art. 1456 c.c. con gli effetti di cui al presente articolo, comma 1, - in ogni altro caso di grave inadempimento agli obblighi assunti nel presente contratto da parte della Società come pure agli impegni di cui all'atto d'obbligo da parte dei Soci e comunque per il caso di decadenza di ognuno di tali soggetti dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c..

Art. 9). Decadenza dal beneficio del termine.

Per qualunque evento che comporti insolvenza o mancata prestazione delle garanzie promesse o diminuzione per fatto proprio delle garanzie prestate (in tali eventualità considerandosi ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rispetto del piano aziendale approvato da Fi.Se.S. S.p.a., la cessazione, vendita o cessione a titolo di godimento, anche parziale o gratuito, della propria attività principale senza il previo assenso scritto di Fi.Se.S. S.p.a., la concessione di garanzie reali o personali senza il previo assenso scritto di Fi.Se.S. S.p.a., le variazioni societarie e/o statutarie che non siano state comunicate tempestivamente per scritto, la mancata ottemperanza all'obbligo di permettere verifiche amministrative di ogni genere fornendo tempestivamente a Fi.Se.S.

S.p.a. stessa tutti i documenti e le informazioni eventualmente richieste), la Società finanziata incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. senza bisogno di apposita intimazione scritta da parte di Fi.Se.S. S.p.a. con la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiedere immediatamente il rimborso delle somme anticipate al cliente.

Art. 10). Foro competente.

Per ogni eventuale controversia derivante e conseguente dal presente contratto o relativo alla sua interpretazione, validità od esecuzione sarà competente il Foro di Siena, ogni altro Foro espressamente rinunciato dalle parti.

Art. 11). Elezione di domicilio.

Ai fini di qualsiasi comunicazione, ivi compresa la comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, di richiesta o pretesa di qualsivoglia natura consentita o prevista dal presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede legale restando quindi convenuto che, per considerarsi validamente effettuate, le comunicazioni dovranno essere indirizzate da Fi.Se.S. S.p.a. presso tale sede o all'indirizzo fatto conoscere successivamente per scritto, ovvero tramite PEC.

Le parti eleggono domicilio come segue:

- Fi.Se.S. S.p.a. in Siena, Via Banchi di Sopra n. 72;
- in (...), Vian., PEC

Art. 12). Obblighi controparte contrattuale in merito alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001

La società finanziata dichiara di accettare espressamente il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 ed il Codice Etico della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. che potrà sempre consultare sul sito www.fises.it.

La società finanziata si impegna pertanto ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto dei documenti appena menzionati, così come in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto e come di volta in volta modificati e nel rispetto di qualunque altro documento che integri il Modello ed il Codice Etico.

A tal fine le Parti riconoscono e convengono che il mancato adempimento da parte della società finanziata degli obblighi nascenti dal presente contratto in conformità con il Modello Organizzativo 231/2001 e con il Codice Etico costituirà inadempimento del presente contratto da parte della Società finanziata e legittimerà Fi.Se.S. S.p.a. a recedere unilateralmente dal presente contratto da comunicare mediante lettera raccomandata A/R, ovvero tramite PEC.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma):

Le parti dichiarano di aver espressamente contrattato tutte le clausole del presente contratto sia singolarmente che nel loro complesso e che il contenuto contrattuale risponde ai loro reciproci interessi negoziali.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice Civile, dichiarano di approvare tutti i patti e le condizioni di cui al presente atto ed in particolare, quelle di seguito indicate:

Art. 1) Oggetto, Finalizzazione del finanziamento, clausola risolutiva espressa.

Art. 3) Condizioni per l'erogazione.

Art. 6) Estinzione anticipata.

Art. 7) Obbligazioni della parte mutuataria e limitazione di responsabilità di Fi.Se.S. S.p.a..

Art. 8) Clausola risolutiva, interessi di mora e risoluzione contrattuale.

Art. 9) Decadenza dal beneficio del termine.

Art. 10) Foro competente.

Art. 11) Elezione di domicilio.

Art. 12) Recesso Unilaterale per violazione degli obblighi in materia di d. lgs. 231/2001.

....., .../.../....

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma):

Allegati: "Informativa Precontrattuale", "Atto d'obbligo", "Informativa sulla Privacy", "Documento di Sintesi".

"Per presa visione specifica dell'Informativa Precontrattuale e del Documento di Sintesi allegato." (Timbro e Firma)